



**CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI
ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

Approvato Consiglio di Amministrazione del 07/10/2009

**Approvato modifiche e aggiornamento
Consiglio di Amministrazione del 23/03/2017**

Art. 1 Principi ed oggetto

Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal GAL Appennino Aretino nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento di incarichi di contratti d'opera, professionale e intellettuale così come disciplinati dagli articoli 2222, 2230 e 2229 del Codice Civile.

Il presente regolamento non riguarda i contratti di fornitura e servizi disciplinati da apposito regolamento rispondente al D.Lgs.50/2016.

Art. 2 Ambito di applicazione

La disciplina del presente regolamento si applica a tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222, 2230 e 2229 del codice civile.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di ricerca (incarichi aventi ad oggetto un'attività di approfondimento e ricerca il cui programma è preventivamente definito nel dettaglio dal committente e il cui risultato non è necessariamente scritto;
- consulenze (incarichi aventi ad oggetto la richiesta ad un professionista di predisposizione di un parere, di una valutazione, di un giudizio e/o di una consulenza o un supporto per l'elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere, compreso per le fasi di istruttoria e collaudo);
- incarichi di studio (incarichi aventi ad oggetto un'attività di studio e approfondimento il cui corretto svolgimento porta alla consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta con l'illustrazione dei risultati raggiunti e delle proposte);

I contratti di lavoro autonomo, , si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seguenti e degli art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- al personale inerente la struttura tecnica di cui al punto 2.4 "Struttura Tecnica permanente";
- alla attività di rappresentanza in giudizio ed al patrocinio legale;
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;

Art. 2 Procedura per la selezione dell'incaricato

Al fine di garantire la trasparenza, imparzialità, il Gal pubblicherà specifico avviso nel proprio sito di durata pari almeno a 15 giorni, nel quale saranno indicati chiaramente:

- oggetto dell'incarico;
- requisiti tecnici e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- termine di presentazione della domanda;
- durata dell'incarico;
- compenso.

Nell'avviso, altresì saranno indicati i criteri di selezione che verranno utilizzati con l'attribuzione del relativo punteggio ed i requisiti minimi necessari all'accesso alla partecipazione.

Le domande di partecipazione comprensive dei curricula vengono archiviate digitalmente in apposita cartella. Tutti i dati vengono trattati secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii.).

Apposita commissione valuterà le domande pervenute producendo un verbale e quindi una graduatoria che verrà portata in Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e assegnazione dell'incarico..

Il Presidente sottoscriverà apposito contratto con l'incaricato disciplinando modalità operative, obblighi e scadenze.

Art. 3

Pubblicità

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del GAL.

Gli incarichi sono pubblicati nella sezione del proprio sito "Società trasparente" al fine di rispondere alla L.244/07.